

Prot. 2293/23



Procura della Repubblica di Brindisi

Oggetto: linee guida operative in tema di negoziazione assistita in materia di famiglia a seguito delle modifiche apportate con D.L.vo nr. 149/2022.

Il Procuratore della Repubblica;

premesso che appare necessario, alla luce della più recenti innovazioni normative, dettare specifiche disposizioni in materia di negoziazione assistita di famiglia;

posto che l'accordo intervenuto in sede di negoziazione assistita consiste in una soluzione consensuale avente ad oggetto:

-la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio, la cessazione degli effetti civili del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b) della L. 1.12.1970 nr. 898 e succ. mod.);

-la modifica delle condizioni di separazione o divorzio (ai sensi dell'art. 6 , c. 1, del D.L. 132/2014, convertito nella L. nr. 162/2014);

-lo scioglimento delle unioni civili ai sensi dell'art. 1, co. 2, della L. nr. 76/2016;

-la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, ovvero la modifica delle condizioni già stabilite (art. 1, comma 35, L. nr. 206/2021);

-la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c., e la modifica di tali determinazioni (art. 1, comma 35, L. nr. 206/2021);

atteso che l'accordo deve essere realizzato con la necessaria assistenza di almeno un Avvocato per parte e deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per il rilascio del "nulla osta" o "dell'autorizzazione";

atteso che i criteri di individuazione della competenza per territorio sono dettati dall'art. 473 bis.47 c.p.c. come di seguito: *"per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis.11, primo comma; in mancanza di figli minori è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto; in caso di irreperibilità o di residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica";* e che l'articolo 473 bis. 11 così dispone: *"per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti*

che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale; se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento”;

atteso che il D.L.vo nr. 149/2022, entrato in vigore il 28 febbraio 2023, nella parte in cui ha introdotto modifiche alla L. nr. 162/2014, prevede che l'accordo debba essere trasmesso per via telematica, a cura degli Avvocati che assistono le parti, al Procuratore della Repubblica;

che il Procuratore, in caso di rilascio del nulla osta, è tenuto a trasmettere l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati di tutte le parti, mentre in caso di rilascio dell'autorizzazione è tenuto a trasmetterlo a “tutte le parti”, vale a dire sia agli Avvocati, sia alle parti personalmente, presso il domicilio dichiarato;

che gli Avvocati interessati devono provvedere a loro volta alla trasmissione dell'atto al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli Avvocati, che ne cura la conservazione;

P.T.M.

dispone quanto segue:

-nella conclusione della convenzione di negoziazione assistita ciascuna delle parti deve essere assistita da almeno un Avvocato;

-la convenzione deve essere trasmessa al Procuratore della Repubblica con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica prot.procura.brindisi@giustiziacert.it, a cura degli Avvocati che assistono le parti, per il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione, entro dieci giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso;

-la segreteria del Procuratore provvederà alla stampa del documento, ed annoterà l'avvenuta ricezione telematica su apposito registro telematico, in cui saranno indicati, in ordine cronologico, la data di pervenimento, le parti ed i rispettivi difensori, quindi sottoporrà gli atti al Procuratore del Procuratore della Repubblica per la sua valutazione ed, all'esito della procedura, annoterà nel menzionato registro la data di rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione ovvero del diniego di rilascio;

-la segreteria del Procuratore provvederà inoltre ad estrarre copia cartacea degli atti e documenti ricevuti ovvero redatti od acquisiti, inserendoli in apposito fascicolo iscritto a mod. 45 (fascicolo civile del P.M.);

-il Procuratore della Repubblica, salvi i casi di assenza o di impedimento, provvederà di regola entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo e, nel caso di apposizione del nulla osta o dell'autorizzazione, provvederà a sottoscriverlo digitalmente ed a trasmetterlo agli Avvocati delle parti all'indirizzo di posta elettronica certificato da essi indicato, nonché alle parti nei casi previsti;

-eventuali provvedimenti interlocutori saranno comunicati agli Avvocati al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata;

-nell'accordo dovrà darsi atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare, nonché di aver informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;

-gli eventuali patti di trasferimento immobiliare contenuti nell'accordo avranno effetti obbligatori;

- il termine di dieci giorni per la trasmissione della convenzione e dell'accordo di negoziazione assistita all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio e/o l'unione civile è stato iscritto decorre dalla ricezione dell'atto inoltrato a mezzo pec a ciascuno dei difensori;
- quando l'accordo di negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti potranno stabilire nell'accordo, a tenore dell'art. 6, comma 3 bis, della L. 132/2014 come modificato dal D.L.vo nr. 149/2022, la corresponsione di un assegno in unica soluzione: in tal caso la valutazione di equità andrà effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della L. 1° dicembre 1970, nr. 898;
- l'accordo, munito di nulla osta o di autorizzazione, sarà trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema di recapito certificato qualificato, ai sensi dell'art. 6, comma 3 ter della disposizione in disamina, a cura degli Avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno di essi, il quale ne curerà la conservazione in apposito archivio e provvederà all'esibizione ai sensi dell'articolo 43 del D.L.vo 7 marzo 2005 nr. 82;
- unicamente competente al rilascio di copia autentica dell'accordo sarà il Consiglio dell'Ordine depositario dell'atto, ai sensi dell'art. 6, comma 3 ter, della L. 132/2014 e succ. mod.

Si trasmetta il presente provvedimento:

-al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed al Sig. Presidente della Camera Civile di Brindisi, anche in vista di eventuali osservazioni ed integrazioni, da tradurre eventualmente in apposito protocollo, in quanto modifica il precedente nella parte che riguarda l'efficacia degli eventuali patti di trasferimento immobiliare contenuti nell'accordo.

Brindisi, li 4 aprile 2023

II PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

DR. Antonio De Donno